

Bruxelles, 12 maggio 2026
(OR. en)

9232/26
ADD 1

ENT 106
CHIMIE 54
MI 473
IND 333
COMPET 571
ENV 507
SAN 300

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 30 aprile 2026

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: D(2026) 110163 annex

Oggetto: ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto in talune attrezzature da pesca

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento [...] (2026) XXX draft - D (2026) 110163/4 ANNEX.

All.: [...] (2026) XXX draft - D (2026) 110163/4 ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, **XXX**
D110163/04
[...] (2026) **XXX** draft

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto in talune attrezzature da pesca

ALLEGATO

"ALLEGATO

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

(1) alla voce 63, colonna 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

	<p>"21. Da non immettere sul mercato per alcuna attività di pesca, né da utilizzare per la pesca commerciale, in concentrazioni di piombo (esprese in metallo) pari o superiori all'1 % in peso:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) in piombi da pesca ed esche artificiali di peso pari o inferiore a 50 g, non contemplati dalla lettera c) del presente paragrafo, a decorrere dal <i>[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 3 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]</i>;(b) in piombi da pesca ed esche artificiali di peso pari o inferiore a 1 kg, ma superiore a 50 g, e non contemplati dalla lettera c) del presente paragrafo, a decorrere dal <i>[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]</i>;(c) in fili di piombo e piombi a perdere, a decorrere dal <i>[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]</i>. <p>22. A decorrere dal <i>[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]</i>, i rivenditori al dettaglio di piombi da pesca ed esche artificiali di qualsiasi dimensione o peso, contenenti piombo in concentrazioni pari o superiori all'1 % in peso, devono esporre in modo chiaro e visibile le seguenti informazioni presso il punto vendita e in prossimità dei prodotti di cui sopra o, nel caso di vendite a distanza, nell'offerta di vendita a distanza:</p> <p style="text-align: center;"><i>"ATTENZIONE: questo prodotto contiene piombo, che è altamente tossico per l'ambiente e può nuocere alla fertilità o al feto. Nell'UE l'immissione sul mercato e l'utilizzo del piombo nelle attrezzature da pesca seguenti sono soggetti a restrizioni a decorrere dal:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 3 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] per piombi da pesca ed esche artificiali di peso pari o inferiore a 50 g;</i>- <i>[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] per piombi da pesca ed esche artificiali di peso pari o inferiore a 1 kg, ma superiore a 50 g;</i>- <i>[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] per fili di piombo e piombi a perdere di qualsiasi peso.</i> <p style="text-align: center;"><i>Ulteriori informazioni, anche per quanto riguarda la disponibilità di alternative senza piombo, sono disponibili all'indirizzo</i></p>
--	--

[www.echa.europa.eu]".

Le informazioni di cui al primo comma sono redatte nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito il punto vendita o, nel caso di vendite a distanza, nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è offerta la vendita a distanza, salvo che lo Stato membro interessato non disponga diversamente in merito a tali lingue.

23. A titolo di deroga, i paragrafi 21 e 22 non si applicano:

- (a) alle esche artificiali realizzate in leghe di rame contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) inferiore al 3 % in peso;
- (b) ai piombini spaccati di peso pari o inferiore a 0,06 g immessi sul mercato in imballaggi a prova di perdite e a prova di bambino.

Le deroghe di cui alle lettere a) e b) sono riesaminate dalla Commissione, sulla base di una relazione elaborata dall'Agenzia, dopo il *[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*.

24. A titolo di deroga, il paragrafo 21, lettere a) e b), non si applica all'utilizzo di piombi da pesca ed esche artificiali immessi sul mercato dell'Unione rispettivamente prima del *[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento]* e del *[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento]*.

25. Gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali per la protezione dell'ambiente o della salute umana più rigorose di quelle previste ai paragrafi da 21 a 24, purché tali misure soddisfino entrambe le condizioni seguenti:

- (a) sono in vigore il *[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data dell'entrata in vigore del presente regolamento]*;
- (b) limitano solo l'utilizzo, ma non l'immissione sul mercato, del piombo nelle esche artificiali, nei piombi da pesca e nei fili di piombo.

26. Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di cui al paragrafo 25. Ugualmente senza indugio, la Commissione rende pubblicamente disponibili i testi delle disposizioni nazionali che ha ricevuto.

27. Ai fini dei paragrafi da 21 a 26 si applicano le seguenti definizioni:

- (a) per "piombo da pesca" si intende un peso fissato o destinato a essere fissato a una lenza da pesca, a un'esca artificiale o a una rete da pesca per mantenerle sott'acqua o in una determinata posizione, ma non un peso racchiuso, incorporato o infilato in una rete da pesca o in una lenza;
- (b) per "esca artificiale" si intende un oggetto utilizzato per attirare pesci o altri animali, in modo che possano essere catturati;
- (c) per "filo di piombo" si intende un sottile filo di metallo destinato a essere tagliato in pezzi corti e utilizzato come peso per mantenere le esche artificiali sott'acqua;

	<p>(d) per "piombo a perdere" si intende un piombo da pesca destinato a essere deliberatamente rilasciato durante l'utilizzo;</p> <p>(e) per "piombino spaccato" si intende un piombo da pesca costituito da un piccolo pezzo di metallo che viene fissato alla lenza da pesca per aggiungervi peso;</p> <p>(f) per "pesca commerciale" si intende la pesca a scopo di lucro e non a fini ricreativi;</p> <p>(g) per "attrezzature da pesca" si intendono le attrezzature, compresi piombi da pesca, esche artificiali e fili di piombo, utilizzate nella pesca commerciale o ricreativa."</p>
--	--

"